

**Fendi S.r.l.**

**Modello di Organizzazione  
Gestione e Controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo  
8 giugno 2001, n. 231**

**PARTE GENERALE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di  
Fendi S.r.l. in data 19 giugno 2026

## INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	3
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa .....	3
1.2 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente. ....	19
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 DI FENDI S.R.L.....	21
2.1 Finalità del Modello di Fendi S.r.l.....	21
2.2 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello di Fendi S.r.l. ....	22
2.3 Le componenti del Modello di Fendi S.r.l. ....	24
2.4 Struttura del Documento .....	26
2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello .....	28
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	29
3.1 Composizione e Requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	29
3.2 Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e revoca del mandato ai membri dell'OdV .....	30
3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	31
3.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.....	33
3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	34
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO .....	36
4.1 Comunicazione e Formazione del personale .....	36
4.2 Informativa a collaboratori esterni, fornitori e partner .....	37
5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO .....	38
5.1 Principi generali .....	38
5.2 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	39
5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti .....	39
5.4 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.....	40
5.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni.....	40
6. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO .....	45

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

## 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito il “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la Normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il Decreto, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito “**Enti**”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio (c.d. **reati presupposto**):

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella penale e civile della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni pubbliche, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione all'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi. La responsabilità di un ente ai sensi del Decreto per reati presupposto commessi all'estero (ad esempio, in relazione alle attività di una società controllata) può infatti configurarsi al ricorrere di una serie di condizioni:

- una persona fisica operante all'interno della controllante italiana abbia concorso nella commissione del reato presupposto da parte della controllata estera;
- sia configurabile un effettivo interesse o un concreto vantaggio per l'ente con sede in Italia derivante dalla commissione del reato presupposto;
- la condotta rilevante sia stata posta in essere, almeno in parte, nel territorio italiano.

La prima tipologia di reati presupposto cui consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**<sup>1</sup>, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);

---

<sup>1</sup> Così come modificati dalla legge 190/2012 e della più recente Legge del 21 maggio 2015, n. 69 (L. 69/2015) con riferimento alla nuova formulazione del reato di concussione (art. 317 c.p.), all'inasprimento delle pene per i reati corruttivi (artt. 318-319). Ulteriori modifiche normative sono state apportate dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (conv. in L. 28 marzo 2022, n. 25), dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 nonché dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (conv. in L. 9 ottobre 2023, n. 137), che ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.). Ulteriori modifiche sono state apportate dalla L. n. 112 del 8 agosto 2024, che ha introdotto il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.), e dalla L. n. 114 del 9 agosto 2024, che ha apportato modifiche al reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.) ed abrogato il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* cod. pen.<sup>2</sup>);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.<sup>3</sup>);
- peculato (artt. 314 e 316 cod. pen.<sup>4</sup>);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni o contributi a carico dei Fondi Europei agricoli (art. 2 Legge 898/1986);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.).

L'art. 24 *bis* del Decreto prevede come reati presupposto i **delitti informatici e trattamento illecito di dati**<sup>5</sup>, che estende la responsabilità degli Enti anche ai seguenti reati c.d. informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* cod. pen.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* cod. pen.);

---

<sup>2</sup> Introdotta dalla L. 3/2019 e modificata dalla L. n. 114/2024.

<sup>3</sup> Così come modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>4</sup> I reati di peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.) e peculato mediante errore altrui (art. 316 cod. pen.) rilevano ai fini 231 solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

<sup>5</sup> Così come modificato, da ultimo, dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024 e dalla L. n. 143 del 7 ottobre 2024, che ha introdotto tra i reati rilevanti l'art. 174 *sexies* della Legge sulla protezione del diritto d'autore (responsabilità del *service provider*).

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* cod. pen.);
- estorsione (art. 629, co. 3, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 *bis* cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* cod. pen.);
- perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- art. 174 *sexies*, Legge sulla protezione del diritto d'autore.

L'art. 491 *bis* cod. pen. ("*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico. I reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);

- falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.)
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

Successivamente, è stato introdotto l'art. 24 *ter* concernente la responsabilità degli Enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**<sup>6</sup> con particolare riferimento ai seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409 – richiama, poi, **i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);

---

<sup>6</sup> I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen.).

Sono state poi ampliate le ipotesi di reato previste dall'art. 25 *bis* del Decreto, con l'introduzione di taluni reati che tutelano la **proprietà industriale**, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Con l'introduzione dell'art. 25 *bis*.1, si è estesa la responsabilità degli enti per i **reati contro l'industria e il commercio**, con particolare riferimento ai seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* cod. pen.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* cod. civ.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 69/2015);

- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 *bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)<sup>7</sup>;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)<sup>8</sup>;
- impedito controllo<sup>9</sup> (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato, da ultimo, dalla L. 23 settembre 2025 n. 132);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005);
- false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (introdotto dal D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

---

<sup>7</sup> L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F.) Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

<sup>8</sup> Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lgs. 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

A seguito della pubblicazione della sentenza, dunque, il reato non è stato più considerato ai fini del *risk assessment*.

<sup>9</sup> Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione; pertanto, la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Successivamente, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. 25 *quater* del Decreto, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali<sup>10</sup>. In particolare, assumono rilevanza i seguenti delitti:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* cod. pen.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 cod. pen.);
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* cod. pen.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* cod. pen.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 cod. pen.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* cod. pen.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1 cod. pen.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 cod. pen.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* cod. pen.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* cod. pen.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 cod. pen.)<sup>11</sup>;
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979);
- art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York il 9 dicembre 1999.

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater*.1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente per reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile. Si è infatti estesa la responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui sia integrata la **fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

---

<sup>10</sup> Si segnala che l'art. 25 *quater* del Decreto opera un rinvio aperto ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Pertanto, i reati presupposto considerati sono identificati a fini prudenziali tenendo conto delle fattispecie astrattamente rilevanti

<sup>11</sup> Così come modificato dalla L. 9 giugno 2025 n. 80.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25 *quinquies* del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cod. pen.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 cod. pen.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cod. pen.), introdotto dal D.Lgs. 39/2014;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* cod. pen.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto con l'introduzione dell'art. 25 *sexies* relativo ai **reati di abuso di mercato (c.d. market abuse)**, modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 129/2024<sup>12</sup>:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998, modificato, da ultimo, dalla L. n. 132 del 23 settembre 2025).

L'art. 25 *septies* del Decreto prevede la responsabilità degli Enti per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'art. 25 *octies* del Decreto prevede la responsabilità dell'Ente nell'ipotesi di commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 *bis* cod. pen.), **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter* cod. pen.), nonché di **autoriciclaggio** (art. 648 *ter*.1 cod. pen.). Tali fattispecie sono state modificate, da ultimo, dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

---

<sup>12</sup> In particolare, il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024 ha esteso la responsabilità dell'ente in caso di violazione del regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività.

Con il D.lgs. 24 novembre 2021, n. 184, è stata altresì introdotta una nuova categoria di reati presupposto all'art. 25 *octies*.1, riguardante i **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (così come modificato dal D.L. 105/2023, conv. in Legge 9 ottobre 2023, n. 137 e, da ultimo, dal D.L. 19/2024). In particolare, sono entrati a far parte del novero dei reati presupposto i seguenti delitti:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* cod. pen.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* cod. pen.);
- frode informatica (art. 640 *ter* cod. pen.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* cod. pen.) (introdotta dal D.L. 105/2023, conv. in Legge 9 ottobre 2023, n. 137, e modificato dal D.L. 2 marzo 2024 n.19).

Con il D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, è stato introdotto il nuovo art. 25 *octies*.2, riguardante i **reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea**. In tal senso, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto i seguenti delitti:

- violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 *bis* c.p.);
- violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 *ter* c.p.);
- violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 *quater* c.p.);
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, comma 1 *bis*, D.lgs. n. 286/1998).

Con riferimento alla tutela del diritto d'autore, l'art. 25 *nonies* del Decreto annovera tra i reati presupposto i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**<sup>13</sup>, con specifico riferimento ai seguenti reati previsti dagli artt. 171, primo comma, lettera *a-bis*) e lettera *a-ter*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633):

- messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett. *a-bis*), L. 633/1941);
- riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 *ter* e 70 *quater*, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale (art. 171, co. 1, lett. *a-ter*), L. 633/1941);

---

<sup>13</sup> Come modificato dalla L. n. 166 del 14 novembre 2024, che ha introdotto il reato di cui all'art. 181 *bis* della L. n. 633/1941 e modificato gli artt. 171 *bis*, 171 *ter* e 171 *septies* dalla L. n. 633/194, nonché dalla L. n. 132 del 23 settembre 2025 sulla intelligenza artificiale. Da ultimo, ulteriori modifiche sono state apportate dalla L. n. 132 del 23 settembre 2025 in materia di intelligenza artificiale.

- reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (all'art. 171-ter, comma 1, lett. a, L. 633/1941);
- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (all'art. 171-ter, comma 1, lett. b, L. 633/1941);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (all'art. 171-ter, comma 1, lett. c, L. 633/1941);
- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (all'art. 171-ter, comma 1, lett. d, L. 633/1941);
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (all'art. 171-ter, comma 1, lett. e, L. 633/1941);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono

l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (all'art. 171-ter, comma 1, lett. f, L. 633/1941);

- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (all'art. 171-ter, comma 1, lett. f-bis, L. 633/1941);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (all'art. 171-ter, comma 1, lett. h, L. 633/1941);
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (all'art. 171-ter, comma 2, lett. a, L. 633/1941);
- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (all'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis, L. 633/1941);
- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (all'art. 171-ter, comma 2, lett. b, L. 633/1941);
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (all'art. 171-ter, comma 2, lett. c, L. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941);
- apposizione del contrassegno SIAE (o di altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti) sui supporti contenenti opere dell'ingegno destinati alla vendita o al noleggio a fine di lucro (art. 181-bis, L. 633/1941).

L'ambito di applicazione di tale fattispecie e, in particolare, dell'art. 171 *ter* della L. 633/1941 è stato da ultimo ampliato dalla L. 23 settembre 2025 n. 132, che ha qualificato come “*opere dell'ingegno*” anche quelle realizzate con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo 25 *decies* del Decreto, a mente del quale l'Ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-*bis* del codice penale (**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**).

Successivamente, il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *undecies*, che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli Enti ai c.d. **reati ambientali**<sup>14</sup>, con particolare riferimento a due contravvenzioni di introdotte nel 2011 nel codice penale (artt. 727 *bis* c.p. e 733 *bis* c.p.), nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007). Nello specifico:

a) **reati previsti dal Codice Ambiente**, quali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ex art. 727 *bis*;
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ex art. 733 *bis*;
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ex artt. art.1 commi 1 e 2; art. 2 commi 1 e 2; 3-bis comma 1, 6 comma 4, Legge n. 150 del 7 febbraio 1992;
- violazioni connesse all'impiego di sostanze lesive ex art. 3 comma 6, Legge n. 549, del 28 dicembre 1993;
- violazioni concernenti gli scarichi di acque reflue di cui all'art. 137;
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari ex art. 255 *bis*;
- abbandono di rifiuti pericolosi ex art. 255 *ter*;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256;
- combustione illecita di rifiuti ex art. 256 *bis*;
- violazioni in materia di bonifica dei siti ex art. art. 257, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, di formulari ai sensi dell'art. 258;
- spedizione illegale di rifiuti ai sensi dell'art. 259;
- delitti colposi in materia di rifiuti ex art. 259 *ter*;
- violazione degli obblighi SISTRI ex art. 260 *bis* co. 6, 7,8;
- violazioni concernenti le attività pericolose di cui all'art. 279 co. 5 (superamento dei valori limite di emissione che determini il superamento dei valori limite della qualità dell'aria);

b) **reati previsti nel D.lgs. n. 549/1999 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"**: art. 3 co. 6: violazioni concernenti la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive indicate nella Tabella A del decreto stesso;

---

<sup>14</sup> La disposizione è stata recentemente modificata dalla L. n. 82 del 6 giugno 2025, che ha modificato gli artt. 727 *bis* c.p. e 733 *bis* c.p. Ulteriori modifiche normative sono state apportate, da ultimo, dal D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025 (convertito con L. 3 ottobre 2025, n. 147), che ha introdotto nuove fattispecie di reato (artt. 452 *septies* c.p., 452 *terdecies* c.p. e artt. 255 *bis* – 255 *ter* – 256 *bis* del D.lgs. 152/06) e apportato modifiche ad alcune fattispecie criminose preesistenti.

- c) **reati previsti dalla legge n.150 del 7 febbraio 1992** “*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*”.

Con l'entrata in vigore della L. n. 68/2015 e del D.L. n. 116/2025 il Legislatore ha identificato nuove fattispecie quale presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti, integrando pertanto l'elenco di illeciti di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001:

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)<sup>15</sup>;
- impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.);
- omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.).

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il D.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25 *duodecies* riguardante il **delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**. In particolare, tale delitto concerne le seguenti fattispecie:

- art. 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vale a dire la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Per tale condotta si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- art. 12, co. 3, 3 bis e 3 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vale a dire la condotta di chi “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti *a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*”, ivi comprese le relative aggravanti. Per tale condotta si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;
- art. 12, co. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vale a dire la condotta di chi “*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato*”. Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

In data 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 167/2017 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” che, tra le sue previsioni, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 *terdecies*, concernente il **delitto di razzismo e xenofobia**.

In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con i delitti di cui all'art. 3, co. 3 *bis*, della L. 654/1975 (tale richiamo deve

<sup>15</sup> A seguito del D.Lgs. 21/2018 il riferimento all'art. 260 TUA deve essere inteso all'art. 452 *quaterdecies* c.p.

intendersi riferito all'art. 604 *bis* c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, introdotto dalla L. 167/2017) vale a dire la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Con l'art. 25 *quaterdecies*, si è introdotta l'ulteriore categoria di reato presupposto concernente la **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**.

Inoltre, in attuazione della c.d. Direttiva PIF, è stata adottata la **Legge 19 dicembre 2019, n.157**, che ha portato all'introduzione nel novero dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01 anche i **reati tributari**, descritti all'art. 25 *quinqüesdecies*.

L'Ente, pertanto, può essere ritenuto responsabile per la commissione dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74<sup>16</sup>:

- art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 D. Lgs 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 co. 1 e 2 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

A seguito dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del 14 luglio 2020, è stato ampliato il catalogo dei reati tributari<sup>17</sup> presupposto della responsabilità dell'Ente, includendovi anche:

- art. 4 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele;
- art. 5 D.lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione;
- art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000– Indebita compensazione<sup>18</sup>.

Tali fattispecie – sulla base della previsione del comma 1 *bis* dell'art. 25 *quinqüesdecies*, introdotta dal D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 – fanno insorgere la responsabilità dell'Ente quando sono commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In attuazione della direttiva UE n. 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, nel novero dei reati presupposto sono stati introdotti i

---

<sup>16</sup> Si precisa che, con il D.lgs. 173/2024, è stato introdotto il nuovo “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali” che, a partire dal 2027, abrogherà e sostituirà il precedente D.lgs. 74/2000.

<sup>17</sup> I reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (dichiarazione infedele art. 4, omessa dichiarazione art. 5 e indebita compensazione art. 10 *quater* del D.Lgs. 74/2000) rilevano ai fini 231 solo “se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

<sup>18</sup> Modificato, da ultimo, dal D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

**delitti in materia di contrabbando** di cui al d.p.r. 23.01.1973, n. 43. La disciplina che regola gli scambi doganali, infatti, è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuta ai più come Testo Unico Doganale (artt. 282 e ss. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), che contempla i delitti di contrabbando e la disciplina comune in termini di tentativo, recidiva, abitudine e professionalità nel contrabbando.

Con il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è stato abrogato e sostituito da un nuovo *corpus* normativo<sup>19</sup>.

I reati di contrabbando previsti dall'art. 25 *sexiesdecies* sono:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995).

---

<sup>19</sup> Da ultimo, sono state apportate delle modifiche normative dal D.lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, che ha modificato l'art. 88 del D.lgs. n. 141/2024.

Si segnala, inoltre, che, con la Legge 9 marzo 2022, n. 22, si è assistiti ad un ulteriore ampliamento del novero dei reati presupposto mediante l'introduzione degli artt. 25 *septiesdecies* (**delitti contro il patrimonio culturale**) e 25 *duodevicies* (**riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**). Nello specifico, sono entrati a far parte del novero dei reati presupposto i seguenti delitti:

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Infine, la L. 6 giugno 2025, n. 82, ha introdotto la nuova disposizione di cui all'art. 25 *undevicies* (**delitti contro gli animali**), introducendo quali nuovi reati presupposto i seguenti delitti:

- uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater* c.p.);
- divieto di combattimenti tra animali (art. 544 *quinquies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha infine previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* cod. pen.);

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 86 del D.lgs. 141/2024<sup>20</sup>);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 cod. pen.).

## **1.2 L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente.**

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti apicali, sia da soggetti sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, l’articolo 6 del Decreto prevede l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, il “**Modello**”);
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente (di seguito, per brevità, l’“**Organismo di Vigilanza**” o l’“**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti, l’articolo 7 del Decreto prevede l’esonero della responsabilità nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L’esonero della responsabilità dell’Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l’implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare. In particolare, il Modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto (c.d. attività a rischio reato);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

---

<sup>20</sup> Come modificato dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere uno o più canali di segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Modello (c.d. *whistleblowing* – v. più ampiamente il successivo paragrafo 3.5.3.).

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 DI FENDI S.r.l.**

**Fendi S.r.l.** (di seguito anche “**Fendi**” o la “**Società**”) ha per oggetto l’acquisto, la produzione e la vendita in Italia ed all'estero, anche mediante commercio elettronico, di prodotti dell'industria e dell'artigianato quali, a titolo meramente esemplificativo, articoli di pellicceria ed accessori di pellicceria; articoli di abbigliamento esterno in tessuto, maglieria, pelle, materiali vari, articoli di pelletteria, accessori di abbigliamento, articoli di gioielleria, oreficeria e bigiotteria.

Fendi S.r.l., al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società sia sempre conforme alle normative e alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001 e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che la definizione, adozione ed attuazione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa rappresentare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Sono Destinatari del presente Modello e, come tali, nell’ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento dell’azione sociale in tutte le deliberazioni adottate;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell’attività di controllo e nella verifica della correttezza formale e legittimità sostanziale dell’attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- tutti i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società.

### **2.1 Finalità del Modello di Fendi S.r.l.**

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di Corporate Governance della Società;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di strumenti di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
- informare e formare i Destinatari in merito all’esistenza di detto sistema e alla necessità che la loro operatività sia costantemente conforme ad esso;
- ribadire che la Società non tollera e non attua comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l’erroneo convincimento di agire nell’interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui la Società si ispira e intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale, dunque in contrasto con l’interesse della stessa;

- rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società consapevoli del fatto che la commissione di un reato nel malinteso interesse della Società dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società, esponendola a pregiudizi finanziari, commerciali, operativi e d'immagine;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

## **2.2 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello di Fendi S.r.l.**

La Società garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e la costante attuazione del Modello secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*.

Il 14 novembre 2005 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Modello Organizzativo ai sensi del Decreto, redatto in base alle Linee Guida di Confindustria, provvedendo successivamente ad aggiornarlo con delibera del 31 maggio 2010.

In data 27 Aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare ed adottare un ulteriore aggiornamento del Modello al fine di tenere conto sia delle integrazioni normative intervenute, sia delle modifiche organizzative della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" od "Organismo") ai sensi del D.Lgs. 231/01, a seguito della scadenza del mandato del precedente Organismo.

A seguito dell'introduzione del reato di autoriciclaggio all'interno del perimetro del Decreto, nonché delle modifiche apportate dalla Legge 68/2015 ai reati ambientali ed alla nuova formulazione dei reati di corruzione e falso in bilancio di cui alla Legge 69/2015, la Società ha nuovamente provveduto ad aggiornare il Modello, la cui nuova versione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2015.

Inoltre, in data 23 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'ulteriore aggiornamento del Modello dovuto all'introduzione dell'art. 603 *bis* c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro") tra le fattispecie di reato richiamate dall'art.25 *quinquies*.

Nel primo trimestre 2019, il modello è stato ulteriormente aggiornato a seguito delle modifiche e integrazioni normative operate dal legislatore. In particolare: entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale"; entrata in vigore il D.Lgs. 107/2018 in materia di abusi di mercato; entrata in vigore del Ddl Anticorruzione recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Il primo trimestre del 2020 è stata aggiunta la *Parte Speciale "L" Reati Tributari*, allo scopo di recepire nel Modello l'aggiunta, da parte del legislatore, dei reati di cui all' artt. 2, 3, 8, 10, 11 D.Lgs. 74/2000, c.d. Tributari, nel novero dei reati ex. D.Lgs. 231/01.

Nel secondo trimestre del 2020 è stata aggiunta la *Parte Speciale "M" Reati di Contrabbando* allo scopo di recepire nel Modello l'aggiunta, da parte del legislatore, dei reati di cui all'artt. 282, 285, 287, 291 D.P.R. 43/1973, nel novero dei reati ex. D.Lgs. 231/01.

Inoltre, in attuazione da parte del Consiglio dei Ministri della direttiva (UE) 2017/1371, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” sono stati introdotti nel novero dei Reati Tributari le seguenti fattispecie: Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000).

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371 rientrano anche:

- l’introduzione nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 anche della fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.);
- l’ampliamento del panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere anche le società, con l’inserimento del delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

Successivamente, alla luce delle novità normative intervenute dall’ultima approvazione del Modello 231, la Società ha condotto una specifica attività di *risk assessment* con riferimento alle principali aree e/o processi aziendali potenzialmente interessate dalla commissione di reati (anche di nuova introduzione), tenuto conto dei principi e delle procedure / *policies* adottate dalla Società, nonché delle informazioni raccolte nel corso di interviste effettuate con le principali Funzioni aziendali. All’esito di tale attività di analisi, sono stati individuati gli eventuali punti di miglioramento e le relative raccomandazioni suggerite per colmare e/o migliorare i processi aziendali interessati. A seguito di ciò, il Modello 231 della Società è stato quindi revisionato e aggiornato alle novità normative intervenute dal gennaio 2021 (data di ultima approvazione del Modello) al febbraio 2024, nonché ai nuovi e ulteriori presidi di controllo adottati dalla Società. In questo contesto, si è inoltre ritenuto opportuno integrare la Parte Speciale “H” con i delitti a tutela della proprietà industriale, nonché introdurre un’ulteriore Parte Speciale dedicata ai reati contro la personalità individuale (Parte speciale “N”).

Nel mese di marzo 2026, il Modello 231 della Società è stato nuovamente revisionato e aggiornato, tenendo conto sia delle modifiche normative intervenute dall’ultimo aggiornamento sia dei nuovi presidi di controllo adottati dalla Società. A tale fine, si è ritenuto opportuno introdurre una nuova Parte Speciale dedicata ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea (Parte Speciale “O”).

La Società, avvalendosi del ruolo di impulso e del monitoraggio assolto dall’OdV, individua e verifica periodicamente le attività esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. *Risk Assessment*), attraverso l’aggiornamento normativo, l’analisi del contesto aziendale nonché la valorizzazione delle esperienze registratesi nell’ambito della pregressa operatività aziendale (c.d. “analisi storica”).

Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali in cui sono riportate le aree a rischio e i c.d. rischi potenziali associati alle medesime, con indicazione sia dei reati potenzialmente realizzabili nell’ambito delle aree di operatività esaminate, sia delle relative modalità di esecuzione individuate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.

Tra le aree di attività a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione dei reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono *strumentali* quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale commissione di reati nell’ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite

soggetti terzi. È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte dalla Società sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società, sia in forma occasionale e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Anche rispetto alle tipologie di reati non oggetto di specifico esame nel contesto delle Parti Speciali del Modello, la Società dispone di un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, e dunque idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti. Al riguardo, si fa anzitutto richiamo ai principi espressi nel Codice di Condotta di Gruppo, nonché a quanto dettagliato nel sistema normativo interno:

- analizza il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio (sistema organizzativo; sistema autorizzativo; sistema di controllo di gestione; sistema di monitoraggio e controllo della documentazione; procedure operative), al fine di valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato (c.d. *as-is analysis*).
- individua le aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli e definisce le azioni da intraprendere (c.d. *gap analysis*).
- cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello e verifica la concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l'effettiva osservanza del Modello.

### **2.3 Le componenti del Modello di Fendi S.r.l.**

Il Modello si fonda sulle seguenti componenti:

- un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
  - o il Codice di Condotta di Gruppo, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società;
  - o regole procedurali interne (*protocolli*) tese anche a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio.

Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio prevedono:

- o la separazione all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- o la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo sopra descritto;
- o un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione.

La Società definisce responsabilità, modalità e tempistica del processo di elaborazione, approvazione, aggiornamento e diffusione delle regole procedurali interne.

- un sistema di controllo di gestione e un sistema di controllo dei flussi finanziari nelle attività a rischio.

In particolare, il sistema di controllo di gestione adottato dalla Società è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni. Il sistema garantisce:

- la pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni in modo da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. È altresì richiesta la doppia firma per l'impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate;
  - la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
  - la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.
- una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati e oggetto di controllo, attraverso:
- un sistema autorizzativo, basato sui seguenti principi:
    - ✓ definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento e revoca delle procure;
    - ✓ monitoraggio delle procure esistenti e relativo aggiornamento;
    - ✓ assegnazione e revoca di procure in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione;
    - ✓ chiara definizione dei poteri del delegato e dei limiti per l'esercizio delle procure, in coerenza con gli obiettivi aziendali;
    - ✓ effettiva necessità di conferire procure per operare nei confronti di terzi e, in particolare, della Pubblica Amministrazione.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione e la revisione periodica di:

- ✓ poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale. Le procure che conferiscono poteri di rappresentanza permanente sono conferite unicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- ✓ poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare;

al fine di assicurare il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema autorizzativo dei poteri di firma e di rappresentanza aziendale e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione:

- ✓ della revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale (costituzione/superamento di unità organizzative/funzioni, ecc.);
  - ✓ di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizioni chiave in struttura;
  - ✓ di uscita dall'organizzazione aziendale di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitano di poteri aziendali;
- l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza**, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità, del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
  - l'istituzione di una funzione **Compliance** e una funzione **Internal Control** responsabili, rispettivamente, dei controlli di secondo e terzo livello in merito alla corretta implementazione delle procedure adottate dalla Società;
  - la previsione di un articolato e capillare **sistema di formazione e informazione** finalizzato a consolidare in tutti i Destinatari la conoscenza dei principi e delle regole cui la concreta operatività della Società deve conformarsi;
  - l'adozione di un **sistema disciplinare previsto dai Contratti Collettivi Nazionali**, rivolto ai Destinatari del Modello ed idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello.

## 2.4 Struttura del Documento

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e dalle "Parti Speciali".

Nella "Parte Generale" sono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.

Le "Parti Speciali" sono dedicate alle diverse tipologie di reato e illecito amministrativo, contemplate nel Decreto e considerate di possibile rischio per Fendi.

Alla luce della specifica operatività di Fendi, si è ritenuto di incentrare l'attenzione, in quanto ritenuti maggiormente rilevanti, sui rischi di commissione dei reati indicati negli articoli 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 25 *ter* lett. *s-bis* (corruzione e istigazione tra privati), 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata, avendo riguardo anche alla criminalità internazionale ai sensi della L.146/06), 25 *ter* (reati societari), 25 *septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25 *octies* (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), art. 25 *octies.2* (reati in materia di violazione di misure restrittive dell'UE), 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25 *undecies* (reati ambientali), art. 25 *bis.1* (delitti contro l'industria e il commercio) e 25 *bis* (delitti a tutela della proprietà industriale), 25 *quinqüesdecies* (reati tributari), 25 *sexiesdecies* (contrabbando) e 25 *quinqüies* (delitti contro la personalità individuale) e reati transnazionali della normativa richiamata. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice di Condotta di Gruppo, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti in ciascuna Parte Speciale.

Per quanto concerne i reati di cui agli articoli 24 *bis* (delitti informatici), 25 *bis* (reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ad eccezione dei delitti a tutela della proprietà industriale), 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater.1* (reati contro l'integrità sessuale femminile), 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25 *terdecies* (razzismo e xenofobia), 25 *octies.1* (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), 25 *quaterdecies* (frodi nelle competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies* (delitti contro il patrimonio culturale), 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25 *sexies* (abusi di mercato) e 25 *undevicies* (delitti contro gli animali) , l'esito delle attività di *risk assessment* ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione di tali reati applicabile non significativa in virtù dell'attività svolta dalla Società e delle verifiche che le competenti strutture aziendali pongono in essere in relazione a tali fattispecie di reato. Pertanto, in relazione a tale tipologia di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale nonché i principi generali di comportamento descritti nella Parte Speciale I e nel Codice di Condotta di Gruppo.

Per quanto concerne, invece, le restanti famiglie di reato previste dal Decreto si è ritenuto che, sebbene applicabili, la loro commissione possa essere stimata remota in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per esse trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e nel Codice di Condotta di Gruppo.

Ne consegue, dunque, che il Modello risulta strutturato nelle seguenti Parti Speciali:

- **PARTE SPECIALE “A”** (“I reati contro la Pubblica Amministrazione e l’Amministrazione della Giustizia”);
- **PARTE SPECIALE “B”** (“I reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”);
- **PARTE SPECIALE “C”** (“I reati ambientali”);
- **PARTE SPECIALE “D”** (“I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”);
- **PARTE SPECIALE “E”** (“I reati societari”);
- **PARTE SPECIALE “F”** (“La corruzione tra privati”);
- **PARTE SPECIALE “G”** (“I reati di criminalità organizzata e i reati transnazionali”);
- **PARTE SPECIALE “H”** (“Delitti contro l’industria e il commercio e delitti a tutela della proprietà industriale”);
- **PARTE SPECIALE “I”** (“Principi generali di comportamento applicabili alle ulteriori famiglie di reato applicabili”);
- **PARTE SPECIALE “L”** (“Reati Tributari”);
- **PARTE SPECIALE “M”** (“I reati di contrabbando e il diritto doganale”);

- **PARTE SPECIALE “N”** (“Delitti contro la personalità individuale”);
- **PARTE SPECIALE “O”** (“Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”).

## **2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello**

L’adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello competono al Consiglio di Amministrazione della Società in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

La Società pertanto:

- predisporre e attua il Modello in relazione alle attività a rischio da essa svolte;
- provvede all’aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

L’attuazione del Modello, in relazione alle singole e rispettive fattispecie di riferimento, è rimessa alla responsabilità di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società in aree di attività a rischio.

In ogni caso, per l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 6.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1 Composizione e Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV di Fendi S.r.l. è un organo costituito in forma collegiale, composto da tre membri, uno esterno, avente la carica di Presidente dell'OdV, e due interni.

Il membro esterno dell'Organismo viene individuato tra personalità autorevoli e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche rilevanti ai fini del Decreto, che ha altresì maturato un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto stesso.

Inoltre, l'Organismo si è dotato di un apposito Regolamento, espressione della sua autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento delle proprie attività.

In conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV della Società è in possesso dei requisiti di:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità d'azione.

#### Autonomia e indipendenza

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del quale esercita la sua attività di controllo.

Al fine di preservare l'indipendenza dell'OdV, l'Organismo resta in carica per la durata di tre anni, con facoltà di recesso da parte dei Membri dell'ODV in qualsiasi momento con semplice comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l'OdV informa, in merito all'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con cadenza annuale. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente ogni evento di particolare rilievo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, qualora lo ritenga necessario, può fare richiesta al CdA della Società di dotarlo di mezzi finanziari adeguati allo svolgimento delle attività operative. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede ad attribuire all'OdV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, rispetto alla quale l'Organismo fornisce annualmente adeguata rendicontazione.

#### Professionalità

I membri dell'OdV sono in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Società.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle strutture aziendali che, di volta in volta, si rendessero utili all'espletamento delle attività indicate.

Per le specifiche tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.).

#### Continuità d'azione

L'OdV opera presso la Società, esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi, almeno bimestralmente, per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi aziendali sensibili ai sensi del Decreto, l'OdV si avvale, oltre che delle conoscenze delle direzioni e funzioni coinvolte, anche del corpo procedurale aziendale, dei flussi informativi nei suoi confronti, nonché delle audizioni con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato. L'ODV può avvalersi nella verifica del funzionamento dei processi sensibili ai sensi del Decreto del supporto della Funzione Internal Control.

### **3.2 Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e revoca del mandato ai membri dell'OdV**

Costituiscono motivi di ineleggibilità e, se sopravvenuti, di revoca del mandato per "giusta causa" dei membri dell'OdV:

- la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, di autonomia, di indipendenza e di continuità d'azione;
- i rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori, sindaci, dirigenti della Società;
- intrattenere rapporti economici e/o contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, direttamente o indirettamente, con la Società e/o con i rispettivi amministratori, nonché in relazione a fatti che coinvolgono la Società. A tal fine, non rileva il rapporto di lavoro intrattenuto con Società dal Responsabile della Funzione Internal Control e dal Responsabile della Funzione Chief Financial Officer Europe & Middle East e quello intrattenuto dallo stesso Organismo nel suo complesso in relazione all'incarico affidato;
- la titolarità, diretta o indiretta, di quote di partecipazione al capitale sociale della Società, tale da permettere di esercitare il controllo in relazione all'incarico affidato;
- ogni altra situazione, diversa da quelle esplicitate ai punti precedenti, di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Società;
- la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la pendenza di un procedimento penale, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche non definitive, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;
- una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. in sede penale, o un provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della Società in relazione, rispettivamente, a reati previsti dal Decreto;

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello, ovvero gravi ragioni di convenienza, tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nella lettera di incarico ai membri dell'OdV.
- la mancata partecipazione ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'Organismo.

A ciascuno dei membri dell'Organismo si applica inoltre il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Al fine di garantire la continuità di azione dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'OdV – che potrà avvenire soltanto per “giusta causa”, al ricorrere di una delle condizioni sopra richiamate– viene disposta mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti gli altri membri dell'Organismo.

Qualora la revoca dall'incarico venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'OdV o della maggioranza degli stessi, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 *bis* del Decreto.

### **3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV della Società verifica e vigila sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento.

Più in particolare, è compito dell'OdV:

- verificare l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare la validità nel tempo del Modello e delle procedure, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
- valutare, sulla base del Piano di attività approvato, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e delle procedure;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato, ovvero, anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;

- effettuare, anche tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – che possono dare luogo a reati di cui al Decreto;
- promuovere, attraverso il supporto della Direzione Risorse Umane, presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- monitorare che i responsabili delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la validità delle clausole finalizzate ad assicurare l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- verificare che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;

- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti della Società e del Consiglio di Amministrazione;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori nell'ambito delle attività svolte per conto della Società.

L'Organismo potrà decidere di delegare uno o più specifici compiti ai suoi membri, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

### **3.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione**

L'OdV della Società, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, cura l'informazione del Consiglio di Amministrazione affinché possa adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione, un'informativa annuale avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- una analisi delle eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle relative azioni e delle azioni intraprese dall'Organismo e dagli altri soggetti interessati;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
- l'informazione sul Piano di attività per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV deve porre in atto flussi informativi *ad hoc*, indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento delle sue funzioni;

- esito degli accertamenti condotti dall'OdV medesimo a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo, inoltre, dovrà riferire senza indugio al Consiglio di Amministrazione di eventuali violazioni del Modello poste in essere da Dirigenti della Società.

I verbali delle riunioni dell'OdV sono redatti dal Presidente, unitamente agli altri membri dell'ODV.

### **3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, 2° comma, lett d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere distinti in due tipologie in ragione della periodicità richiesta per la loro trasmissione:

- **flussi informativi c.d. periodici** (da trasmettere con cadenza periodica, almeno annuale, entro e non oltre il 31/12 di ogni anno);
- **flussi informativi *ad hoc*** (da trasmettere immediatamente al verificarsi di determinati eventi o circostanze).

Ciascun responsabile incaricato dei flussi informativi deve inviare all'OdV informazioni chiare, esaustive e complete.

La documentazione dovrà essere inviata al canale informativo dedicato all'OdV: [odv@fendi.com](mailto:odv@fendi.com).

I flussi informativi verso l'OdV e le Funzioni responsabili degli stessi sono dettagliati nella **procedura relativa ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**, allegata alla presente Parte Generale e, pertanto, parte integrante del Modello 231.

#### **3.5.3 WHISTLEBLOWING**

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Fendi si impegna ad adottare tutte le misure adeguate a proteggere l'autore di una segnalazione e ad assicurarsi che non venga intrapresa alcuna azione disciplinare o ritorsione nei confronti della persona

del segnalante e di qualsiasi soggetto che lo abbia assistito nell'effettuare una segnalazione in buona fede.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 30 dicembre 2025 n. 211, la disciplina dettata dal D.lgs. n. 24/2023 a tutela delle persone segnalanti si applica altresì a coloro che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.

Al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, la Società ha adottato una **procedura relativa alle segnalazioni Whistleblowing (Alert Policy Fendi)**, nonché la relativa **procedura integrativa di gestione interna della segnalazione**, alle quali integralmente si rinvia.

Tali procedure costituiscono parte integrante del Modello 231.

### **3.5.4 SEGNALAZIONI ALL'ODV**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto una condotta e/o un evento che potrebbe determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sia potenzialmente rilevante ai fini del Decreto 231, il Comitato Ethics & Compliance incaricato della gestione della segnalazione è tenuto a informare prontamente l'Organismo di Vigilanza della Società.

Alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 211/2025 in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, l'OdV deve essere prontamente informato anche di potenziali violazioni della normativa in materia di sanzioni internazionali, al fine di valutarne la possibile rilevanza ai sensi del Decreto 231 e presidiare l'eventuale adempimento degli obblighi informativi a favore delle autorità competenti introdotti dal suddetto decreto.

Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto previsto nella **procedura integrativa di gestione interna della segnalazione** adottata dalla Società.

## **4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO**

### **4.1 Comunicazione e Formazione del personale**

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire al proprio personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

La Società promuove pertanto la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione.

A ciascun dipendente sono fornite le indicazioni per prendere conoscenza dell'esistenza e dei contenuti del Modello. Anche i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.

Ciascun dirigente, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali da adottare in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice di Condotta di Gruppo sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La Società curerà inoltre l'organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento. La formazione verrà, altresì, differenziata, nei contenuti, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

La Direzione Legale, con il supporto della Direzione Risorse Umane, gestisce la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello, dandone evidenza all'OdV.

Pertanto, in tale contesto, le azioni comunicative e di formazione prevedono:

- presenza del Modello e del Codice di Condotta di Gruppo costantemente aggiornati nell'intranet aziendale e nel sito internet della Società;
- disponibilità del Codice di Condotta di Gruppo per tutto il personale in forza e distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;
- aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice di Condotta di Gruppo conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto.

Il percorso di formazione è stato articolato sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: incontri *one to one* con i Responsabili di primo livello, *workshop* in aula con i dirigenti;

- altro personale: informativa in sede di assunzione per i neoassunti; corso in aula aggiornato in collaborazione con l'OdV.

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come al corso in aula, è obbligatoria; la Direzione Risorse Umane monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, che vengono direttamente trasmessi mediante e-mail all'account di posta elettronica dell'OdV.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice di Condotta di Gruppo o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'OdV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice comunicazione della modifica.

#### **4.2 Informativa a collaboratori esterni, fornitori e partner**

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi).

La Società, pertanto, promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice di Condotta di Gruppo anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la diffusione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice di Condotta di Gruppo.

La Società provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti dal Codice di Condotta di Gruppo, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.

Inoltre, la Società si riserva di richiedere ai partner commerciali un'autocertificazione sull'assenza di condanne a loro carico e/o di processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.lgs. n. 231/2001.

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

### **5.1 Principi generali**

L'HR si riporta ai sistemi sanzionatori previsti dalla normativa giuslavoristica e dai contratti collettivi applicabili.

La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Ai fini del sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso del corpo normativo che ne è parte integrante, ne deriva che per *“violazione del Modello”* deve intendersi anche la violazione di una o più procedure e dei principi del Codice di Condotta di Gruppo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Decreto – da ultimo modificato dal D.lgs. 24/2023 – e delle Linee Guida in materia di *whistleblowing* pubblicate dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione nel 2025 è previsto un sistema sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti che violano la disciplina in materia di tutela del segnalante. In particolare, la normativa prevede l'applicabilità di sanzioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, nei confronti dei soggetti che si rendono responsabili dei seguenti illeciti:

- (i) segnalazioni dolosamente o colposamente infondate;
- (ii) violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante;
- (iii) azioni ritorsive nei confronti del segnalante;
- (iv) ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione.
- (v) mancata istituzione del canale *whistleblowing*;
- (vi) mancata adozione di procedure (o non conformità di queste ultime) alla normativa relativa all'effettuazione e alla gestione delle segnalazioni;
- (vii) mancata verifica ed analisi delle segnalazioni;

Può portare a sanzioni disciplinari anche l'effettuazione di segnalazioni false o contenenti dichiarazioni false rese consapevolmente e deliberatamente, ovvero qualsiasi divulgazione di informazioni fuorvianti nonché qualsiasi atto compiuto in malafede.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Le violazioni del Modello ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e di conseguenza comportano azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili,

caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, è portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione e pubblicazione in luogo accessibile a tutti (bacheca aziendale ed eventualmente intranet aziendale).

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalla Direzione Risorse Umane, che ne riferisce all'OdV.

## **5.2 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci**

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci della Società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto dei lavoratori:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico/delega;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'amministratore nei confronti della Società e al ristoro dei danni patiti.

## **5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

### **5.3.1 DIRIGENTI**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello e/o nel Codice di Condotta di Gruppo o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso si provvederà ad applicare, nei confronti dei

responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica e dai contratti collettivi applicabili ai Dirigenti della Società.

In particolare, laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente potrà incorrere nel provvedimento del licenziamento, con o senza preavviso, in base alla entità della violazione stessa.

### 5.3.2 OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali prescritte nel Modello sono definiti come “illeciti disciplinari”.

Le sanzioni irrogabili sono, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento agli apparati disciplinari contemplati nei Contratti Collettivi applicabili.

Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionati, individuando i relativi provvedimenti disciplinari a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità alle disposizioni di legge in materia ed alle previsioni contenute nei Contratti Collettivi applicabili per i dipendenti della Società:

- incorre nei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL di appartenenza il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle relative aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente, individuati dai contratti collettivi applicabili pregiudizievoli per la disciplina e la morale dell'azienda;
- Inoltre laddove nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, il lavoratore ponga in essere un notevole inadempimento in violazione alle prescrizioni del Modello e di una gravità tale da configurarsi come un reato sanzionato dal Decreto o da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore potrà incorrere nel provvedimento del licenziamento, con o senza preavviso, in base alla entità della violazione stessa.

## **5.4 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni**

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni all'azienda, in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice di Condotta di Gruppo, determina il recesso unilaterale dal rapporto contrattuale, in virtù delle clausole che la Società prevede in ogni contratto, elaborate dalla Direzione Legale.

Resta ovviamente salvo e impregiudicato ogni diritto della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

## **5.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni**

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e del Codice di Condotta di Gruppo si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle fasi di:

- contestazione della violazione all'interessato;

- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, l'OdV, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Espletata l'attività di verifica, l'OdV, sulla base degli elementi in proprio possesso, esprime una valutazione circa l'avvenuta violazione e ne informa il Consiglio di Amministrazione.

#### **5.5.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette all'Amministratore Delegato, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Una volta acquisita la relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre un predefinito arco temporale dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale. In tal caso, l'OdV promuoverà l'avvio di approfondimenti.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto di seguito con riguardo ai Dirigenti/Dipendenti.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

### **5.5.2. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

#### **A) Dirigenti**

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore Delegato una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Una volta acquisita la relazione dell'OdV, l'Amministratore Delegato convoca il Dirigente interessato alla presenza di un testimone, al fine di contestare allo stesso per iscritto la violazione delle previsioni del Modello dando allo stesso un termine per la presentazione delle sue giustificazioni in linea con quanto previsto dalla legge e dai Contratti Collettivi applicabili.

Il Dirigente ha facoltà di presentare, anche in quella sede le sue giustificazioni che andranno verbalizzate con apposito verbale alla presenza di un testimone. A seguire, l'Amministratore Delegato valuterà la posizione dell'interessato, nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un ruolo apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del Decreto, è previsto che:

- il Consiglio di Amministrazione possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico;
- il Consiglio di Amministrazione possa attivarsi per la definizione della posizione del soggetto ed implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro un predefinito arco temporale dalla ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente secondo i termini

di legge e di Ccnl. Tale termine decorrerà dalla data in cui sono state rese le giustificazioni stesse. Nell'ambito dell'*iter* sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione sia informato in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il dirigente, entro un predefinito arco temporale dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato secondo le modalità previste dalla contrattazione applicabile.

#### B) Operai, Impiegati e Quadri

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Operai, Quadri ed Impiegati avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e del Ccnl applicabile.

In particolare, l'OdV trasmette al Responsabile della Direzione Risorse Umane una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Società, tramite il Responsabile della Direzione Risorse Umane, una volta acquisita la relazione, procede alla contestazione disciplinare al dipendente secondo le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Responsabile della Direzione Risorse Umane assume provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità secondo il Contratto Collettivo applicabile.

Le sanzioni devono essere applicate nei termini di legge e del Ccnl di riferimento. Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'OdV, che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Nell'ambito dell'*iter* sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato nei confronti dei dipendenti.

#### 5.5.3. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI DEL MODELLO

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al par. 5.4, l'OdV trasmette al responsabile della struttura organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo.

Il Responsabile della struttura organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la Direzione Legale e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dal Consiglio di Amministrazione, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

## **6. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

A norma dell'art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con l'OdV, sovrintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione affida alla Direzione Risorse Umane e alla Direzione Legale, per gli ambiti di rispettiva competenza, la responsabilità di presidiare, in collegamento con l'Organismo di Vigilanza e con le altre strutture competenti, l'aggiornamento del Modello, nonché la stesura e l'aggiornamento delle componenti dello stesso. Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo, a tali categorie:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontri di carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese, le risultanze degli aggiornamenti dell'"analisi storica".